



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "D. BORRELLI"
Via Mattia Preti,1 – 88832 – SANTA SEVERINA (KR)
C.M. KRIC825009 – KRPC010002 – KRTD070000L – Cod. Fiscale 91021720791
Sito web: <http://www.ioborrelli.edu.it> – Cod. Unico di Fatturazione UFJEUS



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Borrelli"
Prot. 0008661 del 24/09/2026
II-1 (Entrata)

CIRCOLARE N. 13

**Ai Docenti a Tempo Determinato
Dell'I.O. "D. Borrelli"
Al DSGA
All' Albo online
Al sito web**

Oggetto: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato.

Si informa che la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.

Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

- ❖ Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
 - a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- ❖ Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
 - a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
- ❖ CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
 - a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
- ❖ Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
 - a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - decesso;
 - malattia e infortunio;
 - risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni

operative:

1. Periodi di fruizione:

a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica

a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

- le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno:

a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;

b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto:

a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. Supplenti brevi e saltuari:

a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art3 c.2 D. Lgs n. 39/93)